CAMERA DEI DEPUTATI 2348-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **VERNOLA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 febbraio 1981 (Stampato n. 1268)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(LAGORIO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 febbraio 1981

Provvidenze per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato

Presentata alla Presidenza il 21 luglio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame venne presentato al Senato dal Governo in data 16 gennaio 1981, quando era ancora all'esame della Camera dei deputati per la definitiva approvazione l'altro disegno di legge n. 1913, che prevedeva la corresponsione di una speciale indennità di servizio in favore dei soli magistrati ordinari.

Il Governo pertanto, ancor prima della approvazione del citato disegno di legge, si rese conto della necessità di evitare una sperequazione ai danni delle altre magistrature affrettandosi a formulare la proposta oggi all'esame di questo ramo del Parlamento. Infatti la proposta di corrispondere una speciale indennità partì dalla constatazione del rischio particolare a cui risultano esposti alcuni magistrati, ma venne poi estesa a tutti i magistrati ordinari perdendo il suo significato di indennità di rischio ed assumendo quello di indennità relativa ad oneri incontrati nello svolgimento dell'attività dei magistrati.

Così impostata la questione, non si comprende la esclusione da tale indennità delle altre magistrature violando il principio della equiparazione retributiva di tutte le magistrature a parità di qualifica e anzianità in vigore dal 1951 (legge Piccioni) e sempre riconfermata in 30 anni dal legislatore.

Invero alcuni dissensi si sono manifestati nella Commissione Affari costituzionali nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente. In particolare sono state proposte norme tendenti ad eliminare una particolare situazione di vantaggio determinata in favore dei magistrati della Corte dei conti da due sentenze emesse dalla stessa Corte in sede di giurisdizione domestica (seguite da una serie di conseguenti atti amministrativi), nonché tendenti ad eliminare la stessa giurisdizione domestica attribuita alla Corte dei conti.

La maggioranza della Commissione, pur condividendo l'esigenza che il legislatore intervenga per risolvere entrambi i problemi, ha ritenuto che la prima questione dovesse essere risolta in sede di riordino dell'intera materia con la omogeneizzazione del trattamento economico, per la quale è prevista la presentazione di un disegno di legge-delega, e la seconda in sede di approvazione della legge di riforma della Corte dei conti già all'esame della I Commissione di questo ramo del Parlamento.

L'urgenza di tali interventi del legislatore si è accentuata, peraltro, a seguito di una recentissima sentenza del TAR del Lazio, che non può essere condivisa nella sua logica di motivazione e che trae alcune conclusioni partendo dallo strano concetto che l'inerzia del legislatore significa acquiescenza a situazioni di fatto. Nel ribadire pertanto l'impegno alle sollecite approvazioni dei disegni di legge relativi alla riforma della giustizia amministrativa e della giurisdizione contabile nonché alla presentazione e conseguente approvazione del disegno di legge-delega innanzi citato, non può non raccomandarsi l'approvazione del presente disegno di legge già approvato dal Senato per riallineare gli elementi fondamentali dei trattamenti economici delle varie magistrature.

VERNOLA, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, in relazione ad oneri incontrati nello svolgimento della loro attività, con decorrenza dal 1° luglio 1980, una speciale indennità di servizio non pensionabile pari a lire 4.400.000 annue da corrispondersi in rate mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa, previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. La predetta indennità viene corrisposta con le medesime modalità ed è soggetta ai medesimi adeguamenti stabiliti per i magistrati ordinari. Essa non è computabile nell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Al personale di cui al precedente articolo è corrisposta, alle medesime condizioni, l'indennità spettante ai magistrati ordinari in occasione di trasferimento di ufficio.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 2.400.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utiliz-	*Identico.*

zando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

All'onere per l'anno 1981, valutato in lire 5.400.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando, quanto a lire 100 milioni, la voce « Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti », quanto a lire 500.000.000, la voce « Ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » e per la quota residua utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.